



VERBALE DI ACCORDO DEL 20 DICEMBRE 2016

Le Parti, come da allegato foglio firme, su convocazione dell'Assessore al Lavoro Sebastiano Leo, e alla presenza del Dirigente del Servizio dott. Giuseppe Lella e del Presidente del Comitato Sepac, dott. Leo Caroli, preso atto della possibilità di derogare, nell'anno 2017, ai criteri di cui agli artt.2 e 3 del decreto interministeriale n. 83473 del 1 agosto 2014, fino al 50% delle risorse attribuite alle Regioni, in attuazione del comma 6-bis, dell'Articolo 44 del d.lgs. 148/2015, introdotto dal d.lgs 185/2016 e come interpretato dalla circolare del MPLS n. 34 del 4 novembre 2016 e dal Messaggio INPS n. 217 del 13.12.2016, convengono quanto segue.

- a) Cassa integrazione in deroga agli artt. 2e 3 del D.I. 83473/2014 (cosiddetto 50 per cento). Verbale di Accordo del 3 novembre 2016.

Con riferimento alle previsioni contenute nel **verbale di Accordo sottoscritto tra la Regione Puglia e Parti Sociali il 03 novembre 2016** e alle indicazioni operative per l'accesso alla Cig in deroga (nota prot. n. 351 del 07.12.2016) e preso atto dei contenuti della circolare ministeriale n. 34/2016, si conferma che per l'accesso alla cassa integrazione in deroga, nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) del verbale sopra citato, vale a dire in deroga alle previsioni del D.I. n. 83473/2014 nei limiti del 50% delle risorse assegnate, occorre che le Parti stipulino idoneo Accordo alla presenza della Task Force regionale, cui va rivolta istanza di convocazione, e che dovrà certificare la sussistenza dei requisiti richiesti rispettivamente alle lettere a) e b).

Con riferimento alla individuazione delle aziende beneficiarie, fermo restando quanto stabilito nel verbale di Accordo del 20 gennaio 2016 e successive integrazioni, vista la nota di riscontro del **19 dicembre 2016** della Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito ai chiarimenti richiesti dal Coordinamento delle Regioni circa possibilità di autorizzare la cassa integrazione in deroga anche alle aziende che hanno proprietà parzialmente o totalmente pubblica, utilizzando le risorse di cui al comma 6 bis, art. 44, del d.lgs. 148/2016, i presenti prendono atto di quanto dichiarato dal Ministero circa la possibilità di concedere la cig in deroga *"anche in favore di società partecipate, in tutto o in parte, da enti pubblici"*.

Pertanto le stesse potranno presentare istanza **solo se in presenza dei requisiti di cui all'Accordo del 3 novembre 2016, lett. b)**, e con le modalità di cui alla nota prot. n. 351/2016.

L'istanza, in tutti i casi in cui l'effettivo inizio della sospensione avvenga successivamente al 31.12.2016, dovrà essere presentata sul sistema informativo regionale Sintesi e contestualmente dovrà essere trasmessa esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo cig.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it entro il **giorno 28.12.2016** pena inammissibilità dovuta alla impossibilità di completare il percorso di autorizzazione da parte degli Uffici entro la data stabilita dal Ministero del Lavoro con circolare 34/2016 (31.12.2016).

Qualora la sospensione/riduzione preceduta dal verbale abbia inizio entro il 31.12.2016, le istanze dovranno essere caricate entro i termini ordinariamente previsti.



b) Cassa integrazione in deroga ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.I. 83473/2014

Fermo restando quanto stabilito nel verbale di Accordo sottoscritto in data 20 gennaio 2016 tra la Regione Puglia e Parti sociali e successive integrazioni e viste le modalità di cui alla circolare MLPS n. 34/2016 e della circolare INPS 217/2016, le Parti concordano che la cassa integrazione in deroga, potrà essere concessa per un periodo che non può in ogni caso superare la data del 30 aprile 2017, alle aziende che rientrino nelle ipotesi di cui all'Accordo del 20 gennaio 2016 a **condizione che l'effettiva sospensione /riduzione oraria dei lavoratori abbia inizio nell'anno 2016.**

Non potranno essere presentate istanze con avvio della sospensione nel 2017.

A tal fine le Parti ribadiscono che il verbale di Accordo dovrà essere antecedente all'avvio della sospensione.

A differenza delle ipotesi di cui al punto a), per le aziende che rientrano nella fattispecie di cui al punto b), resta ferma la procedura e la modalità di presentazione della istanza di Cig in deroga così come stabilita dall'Accordo regionale del 20 gennaio 2016.

Il presente Accordo verrà modificato a seguito di ogni modifica normativa, regolamentare o di prassi che intervenga nel periodo di validità dello stesso.